

17/4/05

**DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 46/2005**

**OGGETTO: Disciplina per la costituzione delle convenzioni di segreteria.**

L'anno **duemilacinque** addì **12** del mese di **aprile** alle ore **15.30 e seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- **ALBERTI Prof. Piergiorgio** *Presidente f.f.*
- **CARLINO Dott. Carmelo** *Consigliere*
- **DEL VILLANO Dott. Giuseppe** *Consigliere*
- **DI BELLO Dott.ssa Rossana** *Consigliere*
- **MAGGIORE Dott. Giuseppe** *Consigliere*
- **PAOLINI Dott. Carlo** *Consigliere*
- **SAFFIOTI Dott. Carlo** *Consigliere*

Presente
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente f.f., Prof. Piergiorgio Alberti.**

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Giorgio Balletto**, il **Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

## **DELIBERAZIONE N. 46 DEL 12 APRILE 2005**

**Oggetto:** Disciplina per la costituzione delle convenzioni di segreteria.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Richiamato l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *"I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia"*;

Richiamato altresì l'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 secondo il quale *"I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria"*;

Vista la deliberazione n. 181 adottata nella seduta del 4 aprile 2002 con cui il Consiglio nazionale di Amministrazione ha disposto che: *"l'istituto della convenzione, [...] costituisce uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze dell'amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario"*;

Visto la proposta, inviata con nota prot. n. 4837 del 22 febbraio 2005 per le opportune valutazioni di competenza, all'ANCI, alle sezioni regionali dell'Agenzia, alle OO.SS. di categoria, e al Comitato permanente per le pari opportunità, con la quale si propone:

- "1. Di consentire la stipula di convenzioni per il servizio di segreteria fra un numero massimo di quattro comuni, a condizione che la popolazione complessiva della convenzione così costituita non sia superiore a 15.000 abitanti.*
- 2. Di non consentire, in ogni caso, ai comuni di classe I/B la costituzione di convenzioni di segreteria.*
- 3. In ogni caso, la distanza tra i comuni facenti parte della convenzione deve essere compatibile con l'esercizio adeguato, efficace ed efficiente delle funzioni del segretario."*

Preso atto delle opinioni in merito alla sopra specificata proposta, a tutt'oggi espresse dalle sezioni regionali Emilia Romagna, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Piemonte e Lombardia, nonché dal Comitato permanente per le pari opportunità, con cui si auspicano dei limiti, in ordine al numero massimo dei

comuni convenzionandi e/o alla popolazione complessiva, ancor più restrittivi di quelli proposti;

Vista la nota prot. n. 350/PRSF/MC/dr in data 14 marzo 2005, con cui l'ANCI, nel ritenere "[...] *condivisibile la proposta dell'Agenzia [...]*", e sottolineando, tuttavia, "[...] *la necessità che siano salvaguardate le convenzioni fra i Comuni «polvere» anche in numero superiore a quattro.*", ha proposto "[...] *di prevedere due ipotesi separate, l'una ordinaria che limiti le convenzioni ad un massimo di quattro Comuni, a prescindere dalla popolazione (in ogni caso non di classe I/B); l'altra straordinaria che consente convenzioni con più di quattro Comuni, purché la popolazione complessiva non sia superiore a 15.000 abitanti e previa autorizzazione da parte dell'Agenzia regionale che valuterà caso per caso.* [...]";

Considerata la necessità di contemperare le diverse esigenze sopra rappresentate, nel tentativo di giungere ad una soluzione di mediazione, rispettosa di tutte le posizioni, e quanto più aderente al principio della piena autonomia degli enti locali;

Ritenuto comunque opportuno limitare il numero dei comuni in convenzione per oggettive ragioni, connesse alla necessità di consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al corretto e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

Rilevato che una programmazione, seppur in via presuntiva, del numero delle sedi di segreteria, possa consentire una migliore gestione del fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la determinazione del numero dei segretari necessario per il corretto funzionamento dell'albo;

Viste le deliberazioni n. 154 e n. 158, adottate nella seduta del 5 ottobre 2004, con le quali questo C.d.A. ha espresso, con la prima, l'orientamento di non prendere atto di convenzioni di segreteria costituite da 5, 6 o più comuni, e, con la seconda, di non prendere atto di convenzioni di segreteria delle quali facciano parte due o più comuni di classe I/B, poiché il rilevante numero degli enti convenzionandi, nonché la loro elevata classe di appartenenza, non consentono al segretario, in entrambe le fattispecie considerate, l'ottimale espletamento delle funzioni previste dalla legge, in conformità ai principi di buon andamento della

pubblica amministrazione e di adeguatezza organizzativa degli enti convenzionandi;

Valutata l'esigenza di non consentire, in ogni caso, la facoltà di ricorrere all'istituto del convenzionamento ai comuni di classe I/B o superiore;

Riportata la dichiarazione del Consigliere Saffioti, il quale, pur esprimendo forti perplessità nei confronti dell'ammissibilità di convenzioni nelle quali un segretario di classe seconda sia chiamato a seguire altri quattro o più comuni, apprezza il complessivo passo avanti che deriva dalla regolamentazione proposta ed annuncia il suo voto favorevole;

Preso atto, altresì, della dichiarazione del Consigliere Carlino, il quale, pur non ritenendo perfettamente in linea con le posizioni dell'UNSCP la proposta di deliberazione, ritiene che questa costituisca un passo avanti, poiché vieta le convenzioni tra comuni di classe I/B e tra comuni superiori a 15.000 abitanti, e che la soluzione ottimale sarebbe quella ipotizzata dal Comitato Pari Opportunità;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge:

## **DELIBERA**

1. I comuni di classe I/B o superiore non possono costituire convenzioni per la gestione associata del servizio di segreteria.
2. La stipula di convenzioni per il servizio di segreteria è possibile fra un numero massimo di quattro comuni, di cui uno solo può eventualmente appartenere alla classe II.
3. In deroga a quanto previsto al punto 2), la costituzione di convenzioni di segreteria è possibile fra un numero di comuni superiore a quattro (di cui uno solo potrà eventualmente appartenere alla classe II), purché la popolazione complessiva non sia superiore a 15.000 abitanti, previa autorizzazione da parte della competente sezione regionale, che dovrà valutarne caso per caso la compatibilità con l'esercizio adeguato, efficace ed efficiente delle funzioni del segretario, ed ove ricorrano condizioni oggettive che rendano difficoltosa per gli enti la copertura delle sedi.

4. In ogni caso, la distanza tra i comuni facenti parte della convenzione deve essere tale da consentire al segretario l'esercizio ottimale delle funzioni previste dalla legge. La valutazione in ordine a tale criterio è rimessa alla sezione regionale competente.
5. Per l'effetto, sono revocate le deliberazioni n. 154 e n. 158 del 5 ottobre 2004.
6. Di dare atto che la disciplina contenuta nel presente provvedimento costituisce un criterio generale, fissato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 465/1997.
7. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal \_\_\_\_\_  e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per \_\_\_\_\_ giorni dal \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE